

Le recenti misure di semplificazione di interesse per le imprese

MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE	INDICAZIONI OPERATIVE
Poteri sostitutivi	Art. 2, co. 9-bis, 9-ter e 9-quater, legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	È uno strumento per rimuovere le situazioni di inerzia della PA che ritardano o impediscono la conclusione dei procedimenti amministrativi. Infatti, decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento amministrativo, il privato può chiedere a un determinato soggetto (cd. responsabile dei poteri sostitutivi) la conclusione del procedimento di suo interesse. Il responsabile dei poteri sostitutivi è tenuto a rispondere entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, avvalendosi delle strutture competenti ovvero con la nomina di un commissario.	• Portata della norma: tutti i procedimenti • Esclusione: procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici • Destinatari: privati • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata • Attivabile: dopo la scadenza del termine del procedimento
Rafforzamento delle conseguenze in caso di silenzio inadempimento	Art. 2, co. 8, legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma integra la disciplina dell'obbligo per le PA di concludere il procedimento entro i termini stabiliti (sul punto, v. nostra Circolare 21 dicembre 2009, n. 19265). In particolare, si stabilisce che le sentenze passate in giudicato che accolgono i ricorsi proposti avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.	• Portata della norma: tutti i procedimenti • Esclusione: procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici • Destinatari: PA • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata
Garanzie in caso di	Art. 2, co. 9-quinquies, legge	La norma prevede che sui provvedimenti rilasciati in ritardo su	• Portata della norma: procedimenti ad istanza di parte

ritardo nell'emanazione dei provvedimenti amministrativi	n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	istanza di parte è indicato il termine procedimentale previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.	• Esclusione: procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici • Destinatari: PA • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata
Attività di riduzione degli oneri amministrativi	Art. 8 della legge n. 180/2011, così come modificato dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma dà attuazione al principio della compensazione degli oneri amministrativi gravanti su imprese e cittadini. Infatti, è previsto che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le PA statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente. Sulla base di tali relazioni, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni di categoria interessate, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati da ciascuna amministrazione. Tale relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui gli oneri introdotti risultino superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta uno o più regolamenti di semplificazione. Il meccanismo è esteso anche agli oneri introdotti in sede di attuazione delle direttive europee, rispetto ai quali, infatti, è previsto che gli atti di recepimento di direttive non possono introdurre ovvero mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi	• Portata della norma: atti normativi relativi a procedimenti amministrativi di competenza statale • Esclusione: atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici • Destinatari: PA statali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata • Coinvolgimento delle associazioni di categoria

		richiesti dalle direttive stesse.	
Trasparenza degli adempimenti amministrativi	Art. 6, co. 2, lett. b) del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011, convertito nella legge n. 138/2011)	La norma prevede l'obbligo per tutte le PA di pubblicare sui propri siti internet, per ogni procedimento di loro competenza, l'elenco degli atti e dei documenti che i privati devono allegare alle rispettive istanze. La pubblicazione non è necessaria nel caso in cui gli atti e i documenti da allegare siano indicati da norme di legge, regolamenti ovvero atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La mancata pubblicazione degli atti e dei documenti necessari comporta l'impossibilità per la PA inadempiente di rigettare l'istanza del privato per carenza di documentazione. Infatti, nel caso in cui la PA inadempiente riceva un'istanza incompleta deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione entro un termine congruo. Un eventuale provvedimento negativo, non preceduto da tale invito, è nullo. Inoltre, nel caso in cui gli atti non pubblicati siano quelli da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e questa risulti incompleta, l'istante può comunque avviare l'attività alla data di presentazione della segnalazione e la PA non può adottare i provvedimenti inibitori prima della scadenza del termine per la regolarizzazione della documentazione.	• Portata della norma: tutti i procedimenti • Esclusioni: procedimenti la cui documentazione sia indicata da norme di legge, regolamenti ovvero atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale • Destinatari: PA • Entrata in vigore: 14 maggio 2011 • Operatività della norma: immediata • Scadenza del termine per la pubblicazione: 30 ottobre 2011
Estensione del sistema della misurazione e della riduzione degli oneri alle Regioni, enti locali e AAI	Art. 6, co. 2, lett. f) e co. 3 del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011, convertito nella legge n. 138/2011)	La norma amplia l'ambito di applicazione del sistema della misurazione e della riduzione degli oneri, estendendolo anche alle Regioni, enti locali e alle Autorità Amministrative Indipendenti. Il coordinamento delle attività di	• Destinatari: Regioni, enti locali e Autorità Amministrative Indipendenti • Entrata in vigore: 14 maggio 2011 • Operatività della norma:

		misurazione e riduzione oneri tra i diversi livelli di governo è assicurato da un Comitato paritetico, istituito presso la Conferenza Unificata.	immediata
MOA ex ante	Art. 6, co. 2, lett. f-quinquies) del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011, convertito nella legge n. 138/2011)	La norma impone l'obbligo per le amministrazioni statali di pubblicare sui propri siti istituzionali l'elenco degli oneri informativi, gravanti su cittadini e imprese, introdotti ovvero eliminati dai regolamenti o dai provvedimenti amministrativi generali che le stesse emanano per disciplinare i propri poteri autorizzatori.	• Portata della norma: procedimenti autorizzatori di competenza statale • Destinatari: PA statali • Entrata in vigore: 14 maggio 2011 • Operatività della norma: immediata
Certificazioni	Art. 40 DPR n. 445/2000 cd. TU in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dall'art. 15 della Legge di stabilità (legge n. 183/2011)	La norma prevede che le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Invece, nell'ambito dei rapporti tra privati e PA, i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle autocertificazioni.	• Portata della norma: rapporti tra privati e tra privati e PA, compresi i gestori di servizi pubblici • Destinatari: privati e PA • Entrata in vigore: 1 gennaio 2012 • Operatività della norma: immediata
Modifica alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Art. 19, co. 1 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 2 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma specifica che le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati concernenti il possesso dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività devono essere allegate alla SCIA solo se previsto dalla normativa vigente (per l'illustrazione della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, v. nostra Circolare 7 marzo 2011, n. 19398).	• Portata della norma: tutti i procedimenti • Esclusione: attività economiche a prevalente carattere finanziario • Destinatari: privati • Entrata in vigore: 1° febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata
Modifica alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Art. 19, co. 6-bis legge n. 241/1990, aggiunto dall'art. 5 del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011, convertito nella legge n. 138/2011)	La norma riduce a 30 giorni il termine per effettuare i controlli nel caso di SCIA in materia edilizia.	• Portata della norma: interventi in ambito edilizio soggetti alla presentazione della SCIA • Destinatari: privati • Entrata in vigore: 14 maggio 2011 • Operatività della norma:

			immediata
Modifica alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Art. 19, co. 6-ter legge n. 241/1990, aggiunto dall'art. 6, della Manovra economica di agosto (DL n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011)	La norma specifica che la SCIA, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Pertanto, una volta presentata la SCIA, i terzi eventualmente danneggiati dalle attività intraprese (<i>cd.</i> controinteressati) possono sollecitare la PA a svolgere i controlli di sua competenza. In caso di inerzia nello svolgimento delle verifiche, i terzi possono avviare davanti al giudice amministrativo l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 del Codice del processo amministrativo (per l'illustrazione della disciplina dell'azione avverso il silenzio, v. nostra Circolare 30 marzo 2011, n. 19403).	• Portata della norma: attività soggette a SCIA, denuncia o dichiarazione di inizio di attività • Destinatari: controinteressati • Entrata in vigore: 13 agosto 2011 • Operatività della norma: immediata
Percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa	Art. 12, co. 1 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma consente alle amministrazioni, alle Agenzie per le imprese e alle associazioni di categoria di stipulare convenzioni al fine di avviare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative imprenditoriali sul territorio. Tali convenzioni possono derogare alle procedure e ai termini previsti dalla legge o dai regolamenti per l'esercizio delle competenze dei soggetti pubblici partecipanti.	• Portata della norma: procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa • Esclusione: procedimenti in materia tributaria, di servizi finanziari e di giochi pubblici • Destinatari: amministrazioni centrali, regionali e locali, Agenzie per le imprese e associazioni di categoria • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: necessità della convenzione attuativa

			• Iniziativa per la convenzione: Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e Ministro per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali • Coinvolgimento delle associazioni di categoria
Regolamenti di semplificazione in materia di attività d'impresa	Art. 12, co. 2 e 3 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma delega il Governo ad adottare uno o più regolamenti diretti a introdurre specifiche misure di semplificazione per i procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa, che possono recepire i risultati delle convenzioni per la sperimentazione di cui all'art. 12, co. 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: • previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona; • previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio; • individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della	• Portata della norma: procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa, compresa quella agricola • Esclusione: procedimenti in materia tributaria, di servizi finanziari e di giochi pubblici • Destinatari: Governo • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: necessità del regolamento attuativo • Iniziativa del regolamento: Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e Ministro per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata e previo parere dell'AGCM • Scadenza della delega: 31 dicembre 2012

		vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese; definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.	
Controlli amministrativi sulle imprese	Art. 14, co. 3 e 4 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma delega il Governo ad adottare uno o più regolamenti per razionalizzare, semplificare e coordinare la disciplina dei controlli amministrativi sulle imprese. Tra i principi di delega, sono previsti la proporzionalità dei controlli, l'eliminazione delle duplicazioni, il coordinamento degli accessi e la soppressione/riduzione delle verifiche per le imprese in possesso di certificazioni rilasciate da enti privati.	Portata della norma: procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa Esclusione: procedimenti in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sul lavoro Destinatari: Governo Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 Operatività della norma: necessità del regolamento attuativo Iniziativa del regolamento: Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e Ministro per lo sviluppo economico e i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative Coinvolgimento delle associazioni di categoria
Controlli amministrativi sulle imprese	Art. 14, co. 2 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	Per incrementare la trasparenza dei controlli, la norma prevede l'obbligo per tutte le PA di pubblicare sul proprio sito internet e sul Portale dei SUAP: www.impresainungiorno.gov.it (per l'illustrazione della disciplina dei SUAP, v. nostra Circolare 15 dicembre 2010, n. 19363) la lista dei controlli cui sono soggette le imprese, nonché i criteri e le modalità per il loro svolgimento	Portata della norma: procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa Esclusione: procedimenti in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sul lavoro Destinatari: tutte le pubbliche amministrazioni Entrata in vigore: 10 febbraio 2012

			• Operatività della norma: immediata
Controlli amministrativi sulle imprese	Art. 14, co. 5 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	Le Regioni e gli enti locali devono adeguare i loro ordinamenti ai principi di semplificazione previsti in materia di controlli sulle imprese. Al fine di uniformare tale adeguamento, è prevista l'adozione di apposite Linee Guida	• Portata della norma: procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa di competenza delle Regioni ed enti locali • Destinatari: Regioni, Province e Comuni • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: subordinata all'adozione delle Linee Guida, mediante intesa in sede di Conferenza unificata • Scadenza per l'adozione della Linee Guida: 7 ottobre 2012
Documento unico sulla regolarità contributiva (DURC)	Art. 14, co. 6-bis del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma specifica che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le pubbliche amministrazioni acquisiscono d'ufficio il DURC	• Portata della norma: esecuzione di lavori edili, pubblici o privati • Destinatari: PA • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata
Banca dati nazionale dei contratti pubblici	Art. 20 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma rende operativa la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005), presso l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP). In particolare, viene previsto che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori acquisiscono d'ufficio, presso tale Banca dati, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la	• Portata della norma: procedure di gara disciplinate dal Codice dei contratti pubblici • Destinatari: stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: dal 1 gennaio 2013, previa adozione della delibera dell'AVCP • Disciplina transitoria: modalità di verifica previste dal Codice dei contratti pubblici e dal rispettivo

		partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n.163 /2006). A tal fine, la norma delega l'AVCP a stabilire, con propria deliberazione, i dati di cui è obbligatorio l'inserimento nella Banca dati, nonché le relative modalità di funzionamento.	regolamento attuativo (DPR n. 207/2010)
Responsabilità solidale negli appalti	Art. 21 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma precisa che la responsabilità solidale negli appalti pubblici di opere o di servizi tra committente e appaltatore di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 non si estende alle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento (la responsabilità quindi è limitata ai trattamenti retributivi e contributi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto). Tale norma inoltre introduce il beneficio della preventiva escussione a favore del committente. Infatti, si prevede che il creditore procedente (il lavoratore) dovrà rivolgersi, in primo luogo, al debitore principale, ossia all'impresa appaltatrice, e solo successivamente, in caso di infruttuosa escussione, e quale ulteriore garanzia, all'altro creditore solidale previsto dalla legge, ed estraneo al rapporto di lavoro, ossia il committente. La disposizione però delinea due diverse discipline del beneficio in questione: • nel caso di chiamata in giudizio congiunta del committente e dell'appaltatore, la norma riconosce al committente un beneficio incondizionato, nel senso che il	• Portata della norma: contratti di appalti pubblici di opere e servizi • Destinatari: committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata • Oggetto della responsabilità: trattamenti retributivi e contributi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto, temperata dalla previsione del beneficio della preventiva escussione • Esclusione: sanzioni civili, per le quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento • Termine di decadenza della responsabilità: 2 anni dalla cessazione dell'appalto

		creditore può rivolgersi al committente <i>"solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore"</i>; nel caso di chiamata in giudizio del solo committente, l'eccezione di preventiva escussione è invece subordinata all'onere di dover <i>"indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi"</i>.	
Autorizzazione Unica Ambientale	Art. 23 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma delega il Governo a emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale per le PMI e a semplificare gli adempimenti amministrativi per gli impianti non soggetti alle norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Tra i criteri di delega è previsto che l'autorizzazione unica è rilasciata da un unico ente e sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto in materia ambientale.	Destinatari: Governo Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 Operatività della norma: necessità del regolamento attuativo Iniziativa del regolamento: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e Ministro per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Scadenza delle delega: 10 agosto 2012
Posta elettronica certificata	Art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma proroga al 30 giugno 2012 il termine, scaduto il 31 dicembre 2011, per la comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da parte delle società (sul punto, v. nostra Circolare 15 settembre 2010, n. 19340).	Destinatari: imprese costituite in forma societaria Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 Operatività della norma: immediata Scadenza della proroga: 30 giugno 2012
Semplificazione degli adempimenti per la	Art. 38 del Decreto	La norma semplifica i requisiti richiesti per il responsabile dei depositi che	Destinatari: soggetti responsabili del deposito di gas

tenuta dei gas medicinali	Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	trattano esclusivamente gas medicinali.	medicinali • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata
Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande	Art. 41 Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma semplifica l'avvio delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, prevedendo la presentazione della SCIA priva di asseverazioni e l'esonero dai requisiti previsti dall'art. 71. co. 6 del D.Lgs n. 59/2010, di recepimento della Direttiva Servizi.	• Destinatari: soggetti esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata
Autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità	Art. 44 Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma delega il Governo ad ampliare l'ambito applicativo del vigente regolamento di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in caso di interventi di lieve entità (DPCM n. 139/2010, su cui v. nostra News del 10 settembre 2010), nonché a prevedere ulteriori forme di semplificazione procedimentale in materia.	• Destinatari: Governo • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: necessità del regolamento attuativo • Iniziativa del regolamento: Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata • Scadenza della delega: 10 febbraio 2013
Modifiche al TULPS (RD n. 773/1931)	Art. 13 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	La norma innalza: - da 1 a 3 anni la durata delle autorizzazioni di polizia, a meno che una disposizione settoriale non preveda un termine diverso (art. 13 TULPS); - a 2 anni la durata delle licenze per la fabbricazione e il deposito delle materie esplodenti (art. 51 del TULPS); - da 8 a 30 giorni il termine di	• Portata della norma: procedimenti • Destinatari: privati • Entrata in vigore: 10 febbraio 2012 • Operatività della norma: immediata

		chiusura degli esercizi, superato il quale è necessaria apposita comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, a pena della revoca della licenza (art. 99 TULPS). Inoltre, la norma elimina la licenza per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati e la licenza per i fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche.	
Modifica della disciplina del permesso di costruire	Art. 20 del DPR n. 380/2001, così come modificato dall'art. 5, co. 2, lett. a), n. 2 del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011, convertito nella legge n. 138/2011)	La norma modifica la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, prevedendo l'applicazione del silenzio assenso, in luogo del silenzio rifiuto, nel caso di interventi non soggetti a vincoli ambientali o paesaggistici.	• Portata della norma: procedimenti in materia edilizia non soggetti a vincoli ambientali o paesaggistici • Destinatari: privati • Entrata in vigore: 14 maggio 2011 • Operatività della norma: immediata
Modifiche al Codice privacy (D.Lgs n. 106/2003)	Art. 40, co. 2 del Decreto salva-Italia (DL n. 201/2011, convertito nella legge n. 196/2011) Art. 45 del Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012)	Le nuove norme prevedono: • l'esclusione dei trattamenti dei dati relativi a persone giuridiche, enti e associazioni dall'ambito di applicazione della normativa privacy; • l'abrogazione dell'obbligo di predisporre e aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS); • un'autorizzazione espressa al trattamento dei dati giudiziari effettuato in attuazione dei Protocolli di legalità stipulati con il Ministero dell'Interno.	Per la dettagliata illustrazione delle novità in materia di privacy si rinvia alla nostra Circolare 3 maggio 2012, 19516).